



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 12 maggio 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati VANNUCCI E ZUCCHI (864); BOCCHINO, VIETTI, COTA, BRESSA e D'ALEMA (3244); DI PIETRO, Leoluca ORLANDO, DI STANISLAO, BORGHESI e DONADI (3254); CICU, MOLES, FALLICA, SPECIALE, DE ANGELIS, Gregorio FONTANA, PAGLIA, Luciano ROSSI, ASCIERTO, MAZZONI, HOLZMANN, Giulio MARINI, SAMMARCO, LAMORTE, BARBA e SANTELLI (3269-ter)

(V. Stampati Camera nn. 864, 3244, 3254 e 3269-ter)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 maggio 2010

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità, se il primo ricopre la carica di Comandante generale,»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge».

4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato

articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.